

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Parte ricorrente come di seguito ricostruisce i fatti accaduti.

In data 27 agosto 2024 postava su una piattaforma on line un annuncio per la vendita di un oggetto e, poco dopo, veniva contattato da un soggetto dichiaratosi interessato all'acquisto, che, per il pagamento, gli consigliava di recarsi presso uno sportello bancomat. Arrivato allo sportello, questi lo invitava a digitare alcuni codici, che corrispondevano, a suo dire, ai codici da stampare sui documenti di trasporto e solo in seguito si avvedeva che tali codici erano numeri di alcune carte prepagate, verso le quali aveva effettuato delle ricariche.

Disconosciute le operazioni senza esito, si rivolge all'ABF al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso di quanto fraudolentemente sottratto.

L'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente, con il medesimo atto, chiede il rimborso di somme rivenienti da operazioni diverse ed autonome da lui effettuate con carte bancomat diverse e rilasciate da due differenti intermediari. Eccepisce inoltre l'assenza di preventivo reclamo.

Nel merito, dichiara che tutte le operazioni effettuate dal ricorrente il 27 agosto 2024 devono considerarsi correttamente da lui autorizzate poiché personalmente effettuate e,

conseguentemente, si deve escludere l'applicabilità del regime di protezione previsto dal D. Lgs. 11/2010.

Quanto alla doglianza dell'omessa considerazione, da parte della banca, di una presunta anomalia legata alla numerosità delle operazioni, la velocità con cui il ricorrente ha dato seguito alle indicazioni del truffatore non avrebbe in ogni caso consentito di fatto alcuna possibilità di utile intervento a sua tutela da parte dell'intermediario.

Conclude che la condotta della banca è stata ed è ispirata alla massima correttezza e trasparenza, precisando che la carta bancomat di che trattasi è dotata della tecnologia microchip e che ciascuna delle 15 operazioni è stata eseguita mediante la lettura del chip e la digitazione del P.I.N. e in assenza di anomalie.

Chiede al Collegio in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di non accoglierlo.

DIRITTO

Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di inammissibilità del ricorso eccepite dalla resistente.

Per quanto riguarda l'assenza di preventivo reclamo, il Collegio rileva che è in atti, allegata dalla stessa resistente, una mail con cui si richiede il rimborso delle operazioni non autorizzate. Inoltre, è in atti il modulo di disconoscimento presentato all'intermediario resistente, recante data 03.09.2024, con indicazione di tutte le operazioni oggetto di ricorso ed altresì copia del riscontro, negativo, fornito dall'intermediario resistente in data 05.09.2024.

Posto che, come noto, nessuna particolare formalità è imposta per il reclamo, se non di avere forma scritta e di consentire la completa comprensione delle doglianze, come emerge da quanto in atti, l'eccezione deve essere respinta.

Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità per cumulo di domande. L'intermediario eccepisce che, con il medesimo ricorso, l'istante ha chiesto il rimborso di somme rivenienti da operazioni diverse ed autonome da lui effettuate con carte bancomat diverse, rilasciategli da due differenti intermediari, in contrasto con la giurisprudenza ABF che vieta il cumulo di domande. Tuttavia, anche se, da un lato, con il ricorso si chiede letteralmente che venga riconosciuta la "corresponsabilità degli istituti di credito coinvolti", con conseguente domanda di rimborso delle somme sottratte dai "suoi conti correnti", dall'altro lato la documentazione allegata al ricorso (estratto conto, reclami) risulta relativa al conto in essere presso l'intermediario convenuto e la domanda può pertanto ritenersi circoscritta alle somme prelevate dal conto acceso presso la resistente, posto oltretutto che avverso l'altro intermediario il medesimo ricorrente ha proposto un ricorso autonomo.

Ciò posto, alla luce delle informazioni e della documentazione acquisita, le operazioni per cui è ricorso possono essere così sintetizzate

DATA GG/MM/AA	ORA	TIPOLOGIA	ESEGUITA SI/NO	ALLEGAZIONI SI/NO	IMPORTO
27/08/2024	15:58	Ricarica carta ***640	SI	SI	250,00 + 2,00



27/08/2024	16:02	Ricarica carta ***640	SI	SI	248,00 + 2,00
27/08/2024	16:03	Ricarica carta ***640	SI	SI	248,00 + 2,00
27/08/2024	16:05	Ricarica carta ***640	SI	SI	226,00 + 2,00
27/08/2024	16:08	Ricarica carta ***8951	SI	SI	138,00+3,00
27/08/2024	16:09	Ricarica carta ***8951	SI	SI	135,00+3,00
27/08/2024	16:11	Ricarica carta ***8951	SI	SI	132,00+3,00
27/08/2024	16:12	Ricarica carta ***8951	SI	SI	130,00 + 3,00
27/08/2024	16:18	Ricarica carta ***8951	SI	SI	128,00 + 3,00
27/08/2024	16:20	Ricarica carta ***8951	SI	SI	125,00 + 3,00
27/08/2024	16:22	Ricarica carta ***8951	SI	SI	122,00 + 3,00
27/08/2024	16:27	Ricarica carta ***8951	SI	SI	90,00 + 3,00
27/08/2024	16:28	Ricarica carta ***9691	SI	SI	120,00 + 3,00
27/08/2024	16:30	Ricarica carta ***9691	SI	SI	120,00 + 3,00
27/08/2024	16:32	Ricarica carta ***9691	SI	SI	120,00 + 3,00

Il totale di tali operazioni, comprensivo di commissioni, corrisponde all'importo (€ 2.373,00), indicato nel testo del ricorso in relazione al c/c acceso presso l'intermediario qui convenuto, il quale eccepisce che le operazioni di cui la parte ricorrente chiede il rimborso non possono definirsi non autorizzate perché dalla stessa personalmente eseguite, come peraltro emerge anche dalla denuncia in atti. Come è noto in linea generale i Collegi ABF escludono l'applicazione del regime di protezione previsto dal d.lgs. n. 11 del 2010 in caso di operazioni disposte ed autorizzate personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, sebbene sulla base di un consenso viziato dagli artifici e raggiri posti in essere da un truffatore (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, n. 2290/2023).

Tuttavia, gli stessi Collegi ammettono una responsabilità concorrente del PSP, sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune, quando emerge in concreto dalla documentazione in atti un apporto causale dell'intermediario alla frode, come ad esempio in caso di mancato rilievo di indizi di frode.

Nel caso in esame il Collegio rileva come si configuri la presenza di indizi di anomalia ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della l. n. 166/2005, sulla "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi di pagamento"), in particolare con riferimento all'indicatore di cui alla lett. b) punto 1 ("sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento"). Parte resistente è pertanto tenuta al rimborso delle operazioni successive alla sesta per una somma complessiva di € 1.114,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.114,00 (millecentoquattordici/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI